

**PROTOCOLLO SULLO SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE  
PENALI MEDIANTE SISTEMA DI VIDEOCONFERENZA O  
COLLEGAMENTO DA REMOTO  
STIPULATO FRA  
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ANCONA  
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I  
MINORENNI DI ANCONA  
CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DEL DISTRETTO DELLA  
CORTE D'APPELLO DI ANCONA  
CAMERA PENALE DI  
- ANCONA-  
CAMERA MINORILE DI ANCONA-**

Visto l'art. 83 del D.L. n. 18 del 17.03.2020 e, in particolare, il comma 12 nella parte in cui prevede che "... la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto ..."  
si conviene quanto segue:

1. Il giudice, ove possibile, disporrà che le udienze di cui all'art. 83 comma 3 lettera "b" del D.L. n.18/2020, si svolgano in videoconferenza o attraverso i programmi ministeriali Microsoft TEAMS o Skype for Business o, previa acquisizione di espresso consenso delle parti, con altri collegamenti da remoto.
2. In caso di impossibilità a procedere da remoto, per ragioni tecniche o processuali ovvero per motivata richiesta della parte e/o del suo difensore, il giudice disporrà che si proceda presso le aule del Tribunale con le seguenti modalità: ciascun soggetto avrà ingresso nei locali del Tribunale indossando apposita mascherina e mantenendo rigorosamente la distanza minima di metri due da qualsiasi altro soggetto.
3. Il minore indagato/fermato/accompagnato/imputato parteciperà dalla postazione predisposta:
  - a) presso il C. P. A. (Centro di prima accoglienza) di Ancona;
  - b) presso la comunità pubblica o autorizzata in cui sia stato collocato ex art. 18 comma 2 D. P. R. 448/1988;
  - c) presso il Comando di P.G. incaricato della sorveglianza o comunque territorialmente competente ed attrezzato, nel caso in cui il minore indagato/fermato/accompagnato/imputato si trovi presso l'abitazione familiare;

d) presso l'I.P.M. o presso la Casa Circondariale in cui si trovi il ristretto al momento dell'udienza.

Nel caso di cui alla lettera "c", la polizia giudiziaria dovrà indicare nei propri atti l'indirizzo di posta elettronica ordinaria (d'ora in poi PEO) ed i propri recapiti, al fine di predisporre il collegamento telematico.

4. Il P.M. ed il difensore scelgono ove essere presenti: presso l'aula di udienza, presso il luogo dove si trova il minore indagato/fermato/accompagnato/imputato o presso la postazione da loro stessi individuata. In queste due ultime ipotesi eventuali produzioni documentali potranno essere effettuate attraverso la piattaforma telematica. L'incaricato dell'USSM sarà presente, a sua scelta, o presso il suo ufficio o nel luogo in cui si trova il minore.
5. Nei casi di arresto, fermo, accompagnamento o applicazione di misura cautelare, la polizia giudiziaria procedente all'arresto, al fermo, all'accompagnamento, ovvero alla notificazione dell'ordinanza di applicazione di misura cautelare, indicherà all'Avvocato il luogo nel quale il minore verrà collocato, dandone atto nel relativo verbale, così come darà atto dell'indicazione fornita dall'Avvocato in ordine al luogo dal quale intenda partecipare all'udienza (aula di udienza, ovvero luogo dove si trova il minore ovvero altra postazione da lui individuata).
6. Il difensore comunicherà alla polizia giudiziaria l'indirizzo e-mail al quale gli verranno trasmessi gli atti, indicando a tale scopo un indirizzo di PEO (si ribadisce: "posta elettronica ordinaria" e non PEC).
7. Al difensore è garantita, prima, durante ed immediatamente dopo l'udienza, la possibilità di colloqui difensivi a distanza attraverso l'attivazione di un contatto da parte della polizia giudiziaria, anche mediante la presenza di un interprete, se necessario. Sarà messa a disposizione la possibilità di un contatto riservato ad uso del minore indagato/imputato e degli esercenti la responsabilità genitoriale sullo stesso/tutore, con cui poter interloquire con il difensore in maniera riservata e senza interferenze.
8. In caso di arresto, fermo, accompagnamento e conseguente celebrazione dell'udienza di convalida, la P.G. procedente avrà sempre cura di indicare il nominativo del difensore nominato, il recapito telefonico e l'indirizzo e-mail (PEO) comunicato. Nell'ipotesi in cui sussista la necessità di ricorrere alla nomina di un interprete, ausiliario del giudice, questi presenzierà accanto all'arrestato/fermato/accompagnato/imputato, ovvero, per ragioni organizzative, nell'aula di udienza e potrà comunicare -con l'ausilio di un dispositivo elettronico o di una linea telefonica dedicata- con l'arrestato/fermato/accompagnato/imputato e con le altre parti processuali. Il difensore e l'arrestato/fermato/accompagnato/imputato potranno a loro volta consultarsi riservatamente a mezzo telefono, anche con l'ausilio di un interprete.
9. Le parti convengono, altresì, che le richieste di trattazione nelle ipotesi previste dall'art. 83 co.3 lett. b del D.L. n. 18 del 17.03.2020, siano inoltrate alla Cancelleria del Tribunale per i minorenni, con il congruo anticipo di almeno 5 giorni rispetto alla data fissata per l'udienza.

In detta ipotesi la Cancelleria del Tribunale per i Minorenni provvederà a dare immediata notizia dell'avvenuta presentazione dell'istanza alla Segreteria della Procura della Repubblica in sede.

Vengono indicati quali responsabili del monitoraggio del presente protocollo il dott. Vincenzo Capezza (Presidente del Tribunale per i Minorenni) la dr.ssa Giovanna Lebboroni (Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni) l'Avv. Federica Ferro ([f.ferro@hotmail.it](mailto:f.ferro@hotmail.it) - referente per i Consigli dell'Ordine del distretto) l'Avv. Francesca Petruzzo ([avv.petruzzo@anconalex.it](mailto:avv.petruzzo@anconalex.it) - referente per le Camere Penali del distretto), l'Avv. Paolo Mengoni ([paolomengoni@tiscali.it](mailto:paolomengoni@tiscali.it)) - referente per le Camere Minorili del distretto).

Le parti firmatarie convengono sin d'ora che il presente protocollo ha natura sperimentale della durata fino all'11 maggio 2020, con possibilità di prorogarlo, con le conseguenti modifiche che si ritenessero necessarie.

Copia del presente protocollo è trasmessa al C. P. A. di Ancona, all'USSM di Ancona, alle Questure del distretto, ai Comandi Provinciali dei Carabinieri del distretto e ai Comandi Provinciali della Guardia di Finanza del distretto, per la relativa diffusione.

Letto, approvato e sottoscritto,  
Ancona, 23.4.20

Tribunale Per i Minorenni della Marche  
Il Presidente  
Dott. Vincenzo Capezza

Procura della Repubblica C/o T.M.  
Il Procuratore  
Dott.ssa Giovanna Lebboroni

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ancona  
Il Presidente

Avv. Maurizio Miranda, anche per conto  
del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno Avv. Tommaso Pietropaolo,  
del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Fermo Avv. Stefano Chiodini,  
del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Macerata Avv. Maria Cristina Ottavianoni,  
del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pesaro Avv. Cinzia Fenici  
del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Urbino Avv. Giuseppe Recupero

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di ANCONA

IL PRESIDENTE  
Avv. Maurizio Miranda

Avv. Fernando Piazzolla Presidente della Camera Penale di Ancona

Avv. Paolo Mengoni Presidente della Camera Minorile di Ancona

AVV. ALBINESI ANDREA  
CAMERA PENALE DI FERMO  
FERMO 30.4.20

3